



Bagnolo Piemonte



Lagnasco



Moretta



Saluzzo



Racconigi

Centrale Unica di Committenza

tra i Comuni di

BAGNOLO PIEMONTE – LAGNASCO – MORETTA – RACCONIGI – SALUZZO

Sede: Comune di Saluzzo, via Macallè 9 - 12037 Saluzzo

tel.: 0175.211311 | Fax: 0175.211328

email: protocollo@comune.saluzzo.cn.it | P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE RELATIVE A: LOTTO N. 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) A FAVORE DEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE - PERIODO DAL 31.12.2017 AL 31.12.2019 - CIG 71214305F1; LOTTO N. 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) A FAVORE DEL COMUNE DI SALUZZO - PERIODO DAL 31.08.2017 AL 31.12.2019 - CIG 71214473F9.

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla **Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco, Moretta, Racconigi e Saluzzo**, con sede presso il **Comune di Saluzzo – via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo (CN)**, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto ***l’Affidamento delle Polizze di Assicurazione relative a: Lotto n. 1 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Bagnolo Piemonte - periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214305F1; Lotto n. 2 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Saluzzo - periodo dal 31.08.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214473F9,***

come meglio specificato nei Capitolati Speciali Descrittivi Prestazionali allegati.

Il Codice CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici) è: 66516000-0.

Il Codice NUTS è: ITC16.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Comune di Saluzzo n. 936 del 28.6.2017 e con determinazione a contrarre del Comune di Bagnolo Piemonte n. del 29.6.2017 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 lett. b), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice). Il bando di gara è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Saluzzo, sul profilo del committente <http://www.comune.saluzzo.cn.it> e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie speciale contratti pubblici n 74 del 30.6.2017.

Il luogo di svolgimento del servizio è nel Comune di Saluzzo (Lotto 1) e nel Comune di Bagnolo Piemonte (Lotto 2).

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e modelli allegati;
- 3) Capitolato Tecnico dell'Assicurazione relativo al Lotto n. 1 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Bagnolo Piemonte - periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214305F1;
- 4) Capitolato Tecnico dell'Assicurazione relativo al Lotto n. 2 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Saluzzo - periodo dal 31.08.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214473F9;

Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, non sussistono rischi da interferenze e non si procede pertanto all'elaborazione del DUVRI.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è la dott. ssa Paola Miolano - tel. 0175-211331 - indirizzo e-mail: paola.miolano@comune.saluzzo.cn.it.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione verrà comunicato all'atto della firma del contratto.

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, durata e corrispettivo

1.1. L'appalto riguarda le polizze di assicurazione relative a:

- Lotto n. 1 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a

favore del Comune di Bagnolo Piemonte - periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214305F1;

- Lotto n. 2 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Saluzzo - periodo dal 31.08.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214473F9.

1.2. La durata dell'appalto è:

- dal 31.12.2017 al 31.12.2019 per quanto riguarda i servizi da eseguire a favore del Comune di Bagnolo Piemonte;
- dal dal 31.08.2017 al 31.12.2019 per quanto riguarda i servizi da eseguire a favore del Comune di Saluzzo.

1.3. L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari a € **184.000,00** (euro centoottantaquattromila/00), suddiviso nei seguenti lotti:

- Lotto n. 1 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Bagnolo Piemonte - periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214305F1 - Importo annuo lordo comprensivo delle imposte sulle assicurazioni pari a € **15.000,00** (euro quindicimila/00) per un importo complessivo lordo comprensivo delle imposte sulle assicurazioni pari a € **30.000,00** (euro trentamila/00);
- Lotto n. 2 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Saluzzo - periodo dal 31.08.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214473F9 – Importo annuo lordo comprensivo delle imposte sulle assicurazioni pari a € **66.000,00** (euro sessantasettemila/00) per un importo complessivo lordo comprensivo delle imposte sulle assicurazioni pari a € **154.000,00** (euro centocinquantaquattromila/00).

1.4. L'appalto è finanziato con fondi propri rispettivamente del Comune di Saluzzo e del Comune di Bagnolo Piemonte. I premi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

1.5. Il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni oggetto dell'appalto verranno effettuati nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Ai sensi dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alla gara - purché in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13 - gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice medesimo, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2.2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2.3. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. ► **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti:

1. per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114;
3. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78) oppure avere in corso un provvedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

3.3. ► Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto **divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico, finanziario, tecnico e professionale avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

5. Presa visione della documentazione di gara

5.1. Tutta la documentazione di gara sopra indicata nelle premesse è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Saluzzo <http://www.comune.saluzzo.cn.it> e sul sito internet istituzionale del Comune di Bagnolo Piemonte <http://www.comune.bagnolo.cn.it>.

6. Chiarimenti e informazioni

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di PEC protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet istituzionale del Comune di Saluzzo <http://www.comune.saluzzo.cn.it> e sul sito internet istituzionale del Comune di Bagnolo Piemonte <http://www.comune.bagnolo.cn.it>.

6.4. Sul sito internet istituzionale del Comune di Saluzzo <http://www.comune.saluzzo.cn.it> e sul sito internet istituzionale del Comune di Bagnolo Piemonte <http://www.comune.bagnolo.cn.it> saranno pubblicate, altresì, con valore di notifica agli effetti di legge, eventuali rettifiche alla documentazione di gara, ove consentito.

7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.

ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

7.6. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice **costituisce causa di esclusione.**

7.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale.

8. Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6. del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai

singoli concorrenti. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Disposizioni in materia di coassicurazione

9.1. Possono presentare offerta raggruppamenti in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in analogia a quanto previsto dall'art. 48 del Codice. La compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.

9.2. In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

9.3. L'operatore economico designato quale delegatario si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

10. Ulteriori disposizioni

10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

10.2 E' facoltà delle singole Amministrazioni Comunali di Saluzzo e di Bagnolo Piemonte di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto.

10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalle singole Amministrazioni Comunali di Saluzzo e di Bagnolo Piemonte e comunicate sul sito alla pagina www.comune.saluzzo.cn.it nella sezione Centrale Unica di Committenza – Bandi, gare ed esiti.

10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, i contratti di appalto con il Comune di Saluzzo e con il Comune di Bagnolo Piemonte verranno stipulati nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e comunque non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione dei suddetti contratti – per un importo massimo presunto di € 1.350,00 per quanto riguarda il Comune di Saluzzo e di € 600,00 per quanto riguarda il Comune di Bagnolo Piemonte – sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5. La stipulazione dei suddetti contratti è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice e dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (GU n.20 del 25-1-2017)*", le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara – per un importo presunto complessivamente non superiore a € 1.300,00, IVA esclusa - dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

10.7. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, il Comune di Saluzzo e il Comune di Bagnolo Piemonte, in

caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellaranno progressivamente, per quanto di propria competenza, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle polizze. L'eventuale affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

10.8. Il Comune di Saluzzo e il Comune di Bagnolo Piemonte dichiarano di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca SpA, con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14 e sede operativa in Torino, Via Bruno Buozzi 10 - iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del d.lgs. n. 209/2005. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente dalla Assiteca SpA. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al 5% (cinque per cento) del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

10.9. In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's of London (o da suo procuratore come da procura allegata in originale o in copia autenticata alla domanda/dichiarazione) dovranno essere specificati, per ogni lotto e/o per ogni singolo contratto oggetto di offerta:

- denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, P.IVA,

nominativo del legale rappresentante;

- numero e/o denominazione e indirizzo del sindacato sottoscrittore (e/o dei sindacati sottoscrittori con indicazione delle quote di partecipazione al rischio);
- nominativo del legale rappresentante del sindacato e/o dei sindacati sottoscrittori;
- nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto dei sottoscrittori) di gestire in Italia il contratto oggetto di offerta - e i sinistri - in caso di aggiudicazione (denominazione, sede legale, domicilio fiscale, PIVA, legale rappresentante, soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto nei confronti della stazione appaltante).

[N.B.: qualora il soggetto gestore del contratto e il gestore dei sinistri non coincidano andranno indicati entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste.].

11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da apposita garanzia provvisoria per ciascun lotto per il quale il concorrente partecipa, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2% del valore complessivo posto a base di gara del/i lotto/i per il/i quale/i il concorrente partecipa e precisamente:

- Lotto n. 1 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Bagnolo Piemonte - periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214305F1 - € **600,00** (euro seicento/00) – da intestare al Comune di Bagnolo Piemonte – piazza Divisione Alpina Cuneense n. 5 – 12031 Bagnolo Piemonte (CN);
- Lotto n. 2 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Saluzzo - periodo dal 31.08.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214473F9 - € **3.080,00** (euro tremilaottanta/00) – da intestare al Comune di Saluzzo – via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo (CN).

La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Saluzzo, quale ente capofila della Centrale Unica di Committenza, Cassa di Risparmio di Saluzzo - IBAN: IT85I0629546770T20990010034.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

11.2. L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e seguenti del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

11.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).

2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la

garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

6) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

7) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

11.4. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli

operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

11.5. La mancata costituzione della cauzione provvisoria costituisce **causa di esclusione**.

11.6. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto con il relativo Comune appaltante, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

11.7 All'atto della stipulazione del contratto con il relativo Comune appaltante, l'aggiudicatario dovrà presentare apposita garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la quale sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 medesimo del

Codice.

11.8. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12. Pagamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

12.1. I soggetti che intendono presentare offerta in relazione al Lotto n. 1 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Bagnolo Piemonte - periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214305F1 non sono tenuti al pagamento della contribuzione a favore dell'ANAC, ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 21.12.2016.

12.2. I soggetti che intendono presentare offerta in relazione al Lotto n. 2 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Saluzzo - periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214473F9, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € **20,00** (euro venti/00) ai sensi e con le modalità di cui alla succitata deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 21.12.2016. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a

quanto previsto nei commi seguenti:

13.1.1) essere iscritti al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi [Art. 83 del Codice];

[N.B.: Il requisito deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre;

c) in caso di coassicurazione di cui all'art. 1911 del Codice Civile da ciascun operatore economico facente parte della coassicurazione.].

13.1.2) essere in possesso di autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto del presente affidamento, in base al d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione;

[N.B.: Il requisito deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre;

c) in caso di coassicurazione di cui all'art. 1911 del Codice Civile da ciascun operatore economico facente parte della coassicurazione.].

13.1.3) aver realizzato nel triennio 2014/2015/2016 una raccolta premi, con riferimento al ramo oggetto del presente affidamento, non inferiore a € 50.000.000,00 per ciascuna annualità.

[N.B.: Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 83, comma 5, del Codice.

Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2014/2015/2016).

In caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.]

13.1.4) aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio 2014/2015/2016 almeno tre contratti, con riferimento al ramo oggetto del presente affidamento, per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.

[N.B.: Mezzo di prova: l'elenco dei servizi svolti nell'ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.

In caso di RTI o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.]

13.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1. ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o a mezzo corriere entro le ore 12.00 del giorno **07.08.2017**, esclusivamente all'indirizzo **Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo, presso il Comune di Saluzzo – Ufficio**

Protocollo – via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo (CN). Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste

14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, entro le ore 12.00 del giorno **07.08.2017**, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Saluzzo, sito in via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo. L'Ufficio Protocollo è aperto il lunedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30; il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30; il mercoledì dalle 9.00 alle 14.00; il sabato dalle 9.00 alle 12.00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni]* e riportare la dicitura ***Gara a procedura aperta per l'Affidamento delle Polizze di Assicurazione relative a: Lotto n. 1 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Bagnolo Piemonte - periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214305F1; Lotto n. 2 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Saluzzo - periodo dal 31.08.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214473F9 - NON APRIRE.*** Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, coassicurazioni) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4. Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) “A - Documentazione amministrativa”;
- 2) “B - Offerta economica”.

14.5. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**

14.6. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1. domanda di partecipazione (modello A), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

15.1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

15.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

15.1.3. Nel caso di coassicurazione la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici facenti parte della coassicurazione.

15.2. documento unico di gara europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice (modello B), debitamente compilato secondo quanto prescritto nelle “*Linee Guida* per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di

esecuzione (UE) 2017/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18.07.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27.07.2016.

Si precisa che all'interno della Parte IV del DGUE dovranno essere fornite tutte le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e alle certificazioni di qualità di cui all'art. 87 del Codice.

15.3. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente, con riferimento ai singoli lotti cui il concorrente medesimo intende partecipare; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

15.4. documento attestante – per ciascun lotto al quale il concorrente partecipa – la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 11;

15.5. dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora il concorrente risultasse affidatario; la suddetta dichiarazione non è richiesta qualora il concorrente sia una microimpresa, piccola o media impresa ovvero un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

15.6. *[N.B.: soltanto per i soggetti che intendono presentare offerta in relazione al Lotto n. 2 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Saluzzo - periodo dal 31.08.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214473F9]* ricevuta di pagamento del contributo del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC di € 20,00 (euro venti/00) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara.

15.7. nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso di uno o più dei requisiti che, ai sensi dell'art. 93, comma 7, medesimo, comportano tale riduzione, ovvero copia conforme della relativa certificazione.

15.8. in caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta, in capo all'impresa ausiliaria, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente; si ricorda che, secondo quanto disposto dall'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

15.9. dichiarazione sostitutiva (modello C) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

b. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Saluzzo con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 24.12.2013, reperibile sul sito istituzionale www.comune.saluzzo.cn.it nella sezione Amministrazione trasparente, e dal codice di comportamento adottato dal Comune di Bagnolo Piemonte con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14.01.2014, reperibile sul sito istituzionale www.comune.bagnolo.cn.it nella sezione Amministrazione trasparente, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;

c. si impegna a provvedere a ritenere in regolare copertura il rischio dalle ore 24.00 del giorno di efficacia della copertura assicurativa, in attesa dell'emissione della polizza definitiva e del pagamento del relativo premio di perfezionamento da parte dell'Amministrazione.

d. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

15.10. dichiarazione sostitutiva (modello D) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. *[N.B.: tale dichiarazione dovrà contenere la specifica indicazione delle parti dell’offerta tecnica che si assumono coperte da segreto tecnico/commerciale e dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice; in assenza di adeguata motivazione, la stazione appaltante non ne terrà conto. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del Codice, In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a) del medesimo articolo, è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.];*

d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.11. Il concorrente può inserire all’interno della busta “A – Documentazione amministrativa”, in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 13 del disciplinare. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

15.12. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

15.13. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

15.14. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

15.15. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

15.16. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

15.17. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

15.18. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

15.19. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

15.20. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15.21. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

15.22. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

15.23. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

15.24. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

15.25. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.

25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

INDICAZIONI PER LE COASSICURAZIONI

15.26. delega al soggetto designato quale coassicuratore delegatario, nella forma prescritta, dalla quale risultino:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

15.27. dichiarazione del coassicuratore delegatario di impegnarsi a ritenere una quota del rischio, rispetto agli altri singoli coassicuratori, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto);

15.28. dichiarazioni dei singoli coassicuratori deleganti di impegnarsi a ritenere una quota del rischio, rispetto altri singoli coassicuratori, pari ad almeno il 20% del rischio oggetto di gara (Lotto);

15.29. dichiarazione del coassicuratore delegatario con impegno, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

16. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"

16.1. Nella busta "B – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta per ogni singolo lotto cui si intende concorrere secondo gli apposti

modelli E [relativo al Lotto n. 1 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Bagnolo Piemonte - periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214305F1] e E [relativo al Lotto n. 2 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Saluzzo - periodo dal 31.08.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214473F9], allegati al presente disciplinare di gara e contenenti, in particolare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il premio annuo lordo comprensivo di imposte di assicurazione offerto per l'appalto e il conseguente ribasso offerto rispetto all'importo annuo lordo comprensivo delle imposte per le assicurazioni;
- b) la dichiarazione di aver preso atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, non sussistono rischi da interferenze e non si procede all'elaborazione del DUVRI e che pertanto i costi della sicurezza "interferenziali", necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze e non soggetti a ribasso, sono stati quantificati dalla Stazione Appaltante in € 0,00
- c) l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
- d) l'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, salvo manifesto errore, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

16.2. L'offerta economica deve essere sottoscritta **a pena di esclusione** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta **a pena di esclusione** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1..

16.3. I Capitolati Speciali Descrittivi Prestazionali allegati al presente disciplinare riportano i dati tecnici utili per la determinazione dell'offerta.

16.4. All'interno della busta "B – Offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura "*Gara a procedura aperta per l'Affidamento delle Polizze di Assicurazione relative a: Lotto n. 1 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di*

lavoro (RCO) a favore del Comune di Bagnolo Piemonte - periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214305F1; Lotto n. 2 - Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a favore del Comune di Saluzzo - periodo dal 31.08.2017 al 31.12.2019 - CIG 71214473F9 - Giustificazioni”.

17. Procedura di aggiudicazione

17.1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 lett. b), del Codice.

17.2. Operazioni di gara

17.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso il **Settore Servizi Finanziari del Comune di Saluzzo** quale ente capofila della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco, Moretta, Racconigi e Saluzzo, all'indirizzo **Palazzo comunale, via Macallè 9 – 12037 Saluzzo (CN)** il giorno **08.08.2017 alle ore 10.00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

17.2.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC con congruo anticipo rispetto alla data fissata.

17.2.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”, nella prima seduta si procederà:

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in

forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, i necessari integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, si provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

17.2.4. Nella medesima seduta pubblica o in una successiva, si procederà quindi, qualora il numero di offerte sia inferiore a cinque:

- all'apertura delle buste B contenenti le offerte economiche, dando lettura delle dichiarazioni ivi presenti;

17.2.5. Nella medesima seduta pubblica o in una successiva, si procederà quindi, qualora il numero di offerte sia pari o superiore a cinque:

- al sorteggio del coefficiente moltiplicatore tra i valori di cui all'art. 97, comma 2 lett. e), del Codice;
- all'apertura delle buste B contenenti le offerte economiche, dando lettura delle dichiarazioni ivi presenti;
- al sorteggio del metodo di individuazione della soglia di anomalia tra i sistemi indicati dall'art. 97, comma 2, del Codice e al conseguente accertamento delle offerte da considerarsi anomale ai sensi di legge. *[N.B.: Per i conteggi finalizzati all'accertamento delle offerte anomale si terrà conto di quattro cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per*

i numeri da 5 a 9.]

17.2.6. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 97 del Codice, si procederà alla verifica della congruità delle offerte. E' facoltà della stazione appaltante sottoporre a verifica ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

17.2.7. Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti per i quali sia stata accertata tale condizione.

17.2.8. In caso di esclusioni, quanto avvenuto verrà comunicato alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

17.2.9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

17.2.10. All'esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta la graduatoria definitiva.

18. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cuneo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

19. Disciplina del soccorso istruttorio

19.1. La Stazione Appaltante applicherà la disciplina di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

19.2. Sono considerati indispensabili ed essenziali ai fini della partecipazione degli operatori economici alla gara le dichiarazioni e gli elementi di cui ai precedenti paragrafi:

- 15.1.;
- 15.1.1.;
- 15.1.2.;
- 15.1.3.;
- 15.2. *[N.B.: saranno oggetto di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice la mancata presentazione ovvero la mancata sottoscrizione del DGUE, nonché i casi di incompletezza o refuso materiale tali da non consentire di accertare con esito positivo il*

possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto nel bando o nel disciplinare di gara, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico concorrente];

- 15.4.;
- 15.5.;
- 15.6.;
- 15.7.;
- 15.8. lettere a., b., c.;
- 15.9. lettere a., b., c., d.;;
- 15.13.
- 15.14.;
- 15.15.;
- 15.16.;
- 15.17.;
- 15.18.;
- 15.19.;
- 15.20.;
- 15.21.;
- 15.22.;
- 15.23.;
- 15.24.;
- 15.25.;
- 15.26.;
- 15.27.;
- 15.28.;
- 15.29.;

nonché l'allegazione, qualora richiesta dal presente disciplinare di gara in relazione alle dichiarazioni o agli elementi elencati nel presente paragrafo, di copia fotostatica di un documento d'identità del relativo sottoscrittore.

19.3. In caso di mancata o incompleta resa di uno dei suddetti dichiarazioni o elementi la stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a richiedere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione o dell'elemento, mediante presentazione della stessa o completamento o integrazione delle irregolarità essenziali.

19.4. Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento o per l'integrazione degli elementi essenziali la Stazione Appaltante assegna al concorrente interessato un termine non superiore a dieci giorni. Qualora entro tale termine il concorrente non presenti o completi la dichiarazione mancante o incompleta o non integri l'elemento essenziale mancante, **sarà escluso dalla gara.**

20. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.